

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2825 del 22/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, FRAZ. ANTOGNANO, LOC. VINAZZA N. 1, RICHIESTA DALLA DITTA "AZIENDA AGRICOLA L'ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI", PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE CEREALI, LEGUMI E SEMI OLEOSI, ALLEVAMENTO SUINI, LAVORAZIONE CARNI E AGRITURISMO".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2914 del 20/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, FRAZ. ANTOGNANO, LOC. VINAZZA N. 1, RICHIESTA DALLA DITTA "AZIENDA AGRICOLA L'ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI", PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE CEREALI, LEGUMI E SEMI OLEOSI, ALLEVAMENTO SUINI, LAVORAZIONE CARNI E AGRITURISMO".**

#### **LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 3403 del 19/09/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo n. 6 del 15/04/2017 acclarato al prot. n. 1649 del 15/04/2017, come perfezionato con prot. n. 1706 del 20/04/2017 (acquisito al prot. ARPAE n. 4601 del 21/04/2017), in favore della ditta "AZIENDA AGRICOLA L'ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI" (P.Iva 01448760338) per l'attività di "coltivazione cereali, legumi e semi oleosi, allevamento suini e lavorazione carni" svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda, Fraz. Antognano, Loc. Vinazza n. 1 (che è anche sede legale), comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi **S1** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino e **S2** di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente in fosso stradale;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con nota acquisita al prot. ARPAE n. 20933 del 03/02/2026 – pratica Sinadoc 5410/2026 - presentata dal procuratore della ditta "AZIENDA AGRICOLA L'ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI" (P.IVA. 01448760338), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "coltivazione cereali, legumi e semi oleosi, allevamento suini, lavorazione carni e agriturismo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda, Fraz. Antognano, Loc. Vinazza n. 1 (che è anche sede legale), relativa al seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi **S1** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino e **S2** di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente in fosso stradale; (modifica sostanziale per inserimento dello scarico **S3** di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, questo Servizio, con nota prot. n. 34093 del 23/02/2026, ha richiesto la documentazione a completamento e perfezionamento;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 44025 del 10/03/2026 è pervenuta la documentazione a completamento e perfezionamento prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 56011 del 23/03/2026, questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. art. 7 della L. 241/90, chiedendo contestualmente la documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 61097 del 02/04/2026 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

ATTESO che:

- con nota prot. n. 63740 del 08/04/2026 è stato richiesto al Comune di Lugagnano Val d'Arda, competente ai sensi dell'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, ex art. 17-bis della Legge. n. 241/1990;
- ai sensi del citato art. 17-bis, commi 1 e 2, L. 241/1990, l'assenso dell'amministrazione interpellata si intende acquisito qualora la stessa non comunichi il proprio assenso, concerto o nulla osta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento;
- sono decorsi i termini previsti dall'art. 17-bis della L. n. 241/1990 senza che sia pervenuta alcuna comunicazione di dissenso, né richiesta di integrazione istruttoria e pertanto la suddetta autorizzazione allo scarico si intende acquisita;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE"*;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore della ditta "AZIENDA AGRICOLA L'ANTOIGNANO DI ANDREA BONFANTI" (P.Iva 01448760338) per l'attività di "coltivazione cereali, legumi e semi oleosi, allevamento suini, lavorazione carni e agriturismo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda, Fraz. Antognano, Loc. Vinazza n. 1, (che è anche sede legale) e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta "AZIENDA AGRICOLA L'ANTOIGNANO DI ANDREA BONFANTI" (P.Iva 01448760338), per l'attività di "coltivazione cereali, legumi e semi oleosi, allevamento suini, lavorazione carni e agriturismo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda, Fraz. Antognano, Loc. Vinazza n. 1, (che è anche sede legale), che comprende e sostituisce il titolo abilitativo ambientale di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	lett. a), DPR 59/2013 - <i>autorizzazione</i> per n. 3 scarichi <b>S1</b> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino, <b>S2</b> di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente in fosso stradale ed <b>S3</b> di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 3403 del 19/09/2016;

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene al titolo abilitativo di cui al punto 1. sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino, S2 di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente in fosso stradale ed S3 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque

tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia  
Dott.ssa Anna Callegari  
*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

## ALLEGATO 1

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., n. 3 scarichi S1** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino, **S2** di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente in fosso stradale ed **S3** di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino

<b>DATI GENERALI ISTANZA</b>
Rif. prat. Sinadoc <b>5410-26</b> (Attività istruttoria n. 9 del 15/05/2026)
AZIENDA AGRICOLA L'ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI (C.F./P.IVA 01448760338) – Attività di coltivazione cereali, legumi e semi oleosi, allevamento suini e lavorazione carni e agriturismo - Stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'arda, Fraz. Antognano Via Vinazza n. 1.
<b>DESCRIZIONE</b>
<p>L'istanza di modifica sostanziale di cui al presente procedimento è stata presentata in quanto l'Azienda in aggiunta all'attività agricola e a quella di laboratorio per la lavorazione carni, prevede la realizzazione al piano secondo del fabbricato di una struttura agrituristica di dimensioni contenute destinata all'ospitalità e alla somministrazione di pasti, costituita da 2 camere con bagno esclusivo, area benessere comune con vasca idromassaggio e sauna, sala ristorazione con numero limitato di coperti (massimo 38 commensali), cucina con dispensa dedicata, servizi igienici per clienti, servizi e spogliatoio per il personale (massimo 2 addetti). Tale modifica determina l'attivazione di un nuovo punto di scarico S3 di acque reflue domestiche generate dai servizi igienici, dall'area benessere e dalla cucina dell'agriturismo.</p> <p>Per quanto riguarda gli scarichi S1 e S2 la Ditta ha dichiarato che non ci saranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato, né per la tipologia dei reflui, né per i punti di recapito.</p> <p>Pertanto, dall'insediamento originano n° 3 scarichi come di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>scarico <b>S1</b> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. c), provenienti dal laboratorio di lavorazione carni, trattate mediante un degrassatore tricamerale ed un filtro percolatore anaerobico dimensionati per 10 A.E.;</li><li>scarico <b>S2</b> di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del laboratorio e dei servizi igienici degli addetti (piano superiore), trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff ed un filtro percolatore anaerobico (potenzialità pari a 5 A.E.);</li><li>scarico <b>S3</b> di acque reflue domestiche, provenienti dalla cucina, dai servizi igienici delle camere e dall'area benessere dell'agriturismo (piano superiore), trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (potenzialità pari a 18 A.E.), un degrassatore (potenzialità pari a 17 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (potenzialità pari a 19 A.E.).</li></ul> <p>Gli scarichi S1 (acque reflue industriali assimilate alle domestiche) e S3 (acque reflue domestiche) recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino appartenente al bacino idrografico del Torrente Chiavenna.</p> <p>Lo scarico S2 (acque reflue domestiche) recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente in fosso stradale (strada comunale di San Genesio) appartenente al bacino idrografico del Torrente Chiavenna.</p>
<b>PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO</b>
<p>1. Per lo scarico <b>S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche</b> ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera c), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino, si impartiscono le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;</li><li>b) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare dovranno essere asportati i fanghi dal degrassatore e dal filtro percolatore, ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;</li><li>c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;</li></ul>

- d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all' ARPAE (SAE e ST) all'AUSL e al Comune di Lugagnano Val d'Arda, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAE e ST) e al Comune di Lugagnano Val d'Arda, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
2. Per lo scarico **S2 di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente in fosso stradale e per lo scarico **S3 di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Rio Vespino, si impartiscono le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non deve superare la potenzialità massima depurativa per la quale gli impianti di trattamento sono stati dimensionati;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (del pozzetto degrassatore, delle fosse Imhoff e dei filtri percolatori) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003;
- c) i pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore e l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff. Inoltre, almeno una volta all'anno, dovrà essere eseguito il controlavaggio dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Lugagnano Val d'Arda e all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Lugagnano Val d'Arda e all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale) ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria "Comparazione tra Stato da AUA rilasciata a Stato di Progetto – Tavola 1 – Gennaio 2026" trasmessa con le integrazioni pervenute il 02/04/2026 prot. n. 61097.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**